



Ai docenti e alle famiglie della scuola secondaria

CIRCOLARE N. 239

Oggetto: Esami di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione a. s. 2022/2023 – Nota MIM n. 4155 del 7/02/2023: modalità di svolgimento.

Si comunicano le modalità di svolgimento dell'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione a. s. 2022/2023, in conformità alla [Nota MIM n. 4155 del 7/02/2023](#).

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno dell' anno scolastico di riferimento. I docenti e i genitori sono invitati a prendere visione dell'ordinanza ministeriale in oggetto.

Requisiti di ammissione all'esame

In base a quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 62 del 2017, l'ammissione all'esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, e avviene in presenza dei seguenti requisiti:

- aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato**, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti. Si raccomanda a tal fine una **scrupolosa ricostruzione delle annotazioni sul registro**.
- non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;
- aver partecipato, entro il mese di aprile**, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'**INVALSI**.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo.

CRITERI DI DEROGA

Le deroghe possono essere concesse, facendo eccezione alla frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni medesimi. La C.M. 4 marzo 2011 n. 20, fatta salva l'autonomia delle singole scuole, ai fini delle suddette deroghe individua le seguenti casistiche apprezzabili:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- terapie e/o cure programmate;
- donazioni di sangue;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo. La nota M.I.U.R. 30625 del 6.11.2019 invita i collegi a tenere altresì conto della ulteriore fattispecie individuabile come:
- ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà personale.

Voto di ammissione

In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe attribuisce ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, **sulla base del percorso scolastico triennale** da ciascuno effettuato, un voto di ammissione espresso in decimi. Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, **può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a sei/decimi**.

CRITERI PER LA FORMULAZIONE DEL VOTO DI AMMISSIONE DELIBERATI DAL COLLEGIO 20-21

Verranno mantenuti i criteri a suo tempo già deliberati, come segue.

Il voto di ammissione contribuirà per il 50% ai fini del calcolo della media nella determinazione del voto finale ([art. 8, comma 7 D.L.62/2017](#)).

Tale voto è formulato, secondo i seguenti criteri:

1. è il frutto della media aritmetica ponderata delle valutazioni finali (secondo quadrimestre), ottenute dall'allievo nei tre anni di scuola secondaria di primo grado, secondo la seguente incidenza: 1° anno 25%; 2°anno 25%; 3° anno 50 %.

L'insegnamento della religione cattolica, delle attività alternative e il comportamento sono esclusi dal computo in quanto espressi con giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione.

2. nel caso di alunni ripetenti, vengono prese in considerazione le valutazioni dell'anno che ha permesso il passaggio alla classe successiva;

3. nel caso di alunni N.A.I. o di alunni per i quali non fosse possibile recuperare le valutazioni finali degli anni precedenti il voto di ammissione sarà formulato tenendo in considerazione le valutazioni dell'anno in corso.

Il voto arrotondato, risultante dalla media dei voti delle singole discipline, potrà essere incrementato di cinque decimi di punto fino al livello maggiore successivo, in ragione del conseguimento di uno o più dei seguenti risultati:

- costanza o miglioramento nell'impegno e nei risultati nel corso del triennio;
- partecipazione attiva e proficua ad attività extra curricolari di ampliamento dell'offerta formativa, di potenziamento o di recupero;
- risultati di eccellenza in attività scolastiche extracurricolari o extra scolastiche;
- particolari meriti nel comportamento, nell'assunzione di responsabilità, nella cooperazione con coetanei e adulti."

Per l'attribuzione del punteggio aggiuntivo il C. d. C rileva:

- il profitto scolastico risultante dalle valutazioni del biennio precedente qualificandone la costante eccellenza o il significativo progresso rispetto alle condizioni di partenza;
- gli elementi valutativi portati da docenti di attività di recupero, di ampliamento e arricchimento dell'offerta formativa come previsto dall'art. 2 comma 3 del D. Lgs 67/2017;
- documenti, attestati, premi che certifichino i risultati di eccellenza conseguiti dall'alunno in attività scolastiche extracurricolari o extrascolastiche;
- note di merito, riconoscimenti, informazioni verificabili che attestino particolari meriti nel comportamento, nell'assunzione di responsabilità, nella cooperazione con coetanei e adulti che si sono esplicitate nel contesto scolastico o nel contesto familiare e sociale di appartenenza.

In sede di scrutinio finale il Consiglio di classe, in conformità con il voto di ammissione determinato con i criteri di cui sopra, formulerà i giudizi, secondo i descrittori allegati al PTOF dell'istituto e sperimentati negli anni precedenti,tenendo conto:

- dei processi per lo sviluppo sociale e personale (atteggiamenti assunti nell'esercizio di cittadinanza attiva, impegno, partecipazione, autonomia, relazioni);
- dei processi per lo sviluppo e culturale (padronanza delle conoscenze e abilità) dell'alunno/a.

L'esito della valutazione è pubblicato all'albo dell'Istituto sede d'esame, con indicazione "Amnesso",

ovvero “Non ammesso” in caso di non ammissione all’esame. I voti espressi in decimi rispettivamente assegnati - in sede di scrutinio finale - al giudizio di idoneità, nonché a ciascuna disciplina sono riportati nel documento di valutazione e nel registro elettronico.

Il consiglio di classe, può deliberare a maggioranza di ammettere l’alunno all’esame di Stato anche in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10) ed in tal caso il voto di ammissione può anche essere inferiore a sei decimi, come indicato nella nota ministeriale n. 1865/2017. Tale concetto è ribadito anche all’interno del PTOF d’istituto che esplicita che l’alunno è ammesso all’esame in presenza di valutazioni sufficienti in tutte le discipline o, qualora presenti insufficienze in una o più discipline se: “- si ritiene che possa affrontare con risultati accettabili buona parte delle prove d’esame - il comportamento e il livello di maturazione globale dell’alunno, nonostante il mancato raggiungimento degli obiettivi in alcune discipline, sia in linea con l’età e se l’alunno dimostra di aver raggiunto i livelli essenziali nelle competenze di cittadinanza.”

Come previsto dalla stessa nota, pure in presenza di tutti i requisiti indicati sopra ai numeri 1, 2 e 3, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può anche deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame.

Il Consiglio di classe che decide di non ammettere l’alunna o l’alunno dovrà, tramite un giudizio da riportare sul verbale dello scrutinio, esplicitare i criteri di non ammissione che hanno portato a tale decisione nonostante le attività di recupero messe in atto e formalmente dimostrate nel corso dell’anno.

A tale riguardo, i criteri di non ammissione all’Esame di Stato, individuati in sede collegiale, che possono motivatamente determinare la non ammissione all’Esame di Stato, sono i seguenti:

primariamente:

- Livello di preparazione complessivo conseguito in termini di acquisizione di conoscenze/abilità/competenze di carattere gravemente frammentario e minimale degli obiettivi e dei traguardi previsti dalle indicazioni nazionali per il curriculum del primo ciclo di istruzione, e tale da essere fortemente pregiudizievole e presumibilmente non recuperabile rispetto al successo formativo nel grado successivo di istruzione, con esplicito riferimento alla tipologia di scuola e allo specifico percorso di studi consigliato dal consiglio di classe e scelto dallo studente.

secondariamente:

- Mancata frequenza o frequenza gravemente infruttuosa dei corsi di recupero o potenziamento in orario curricolare o extracurricolare organizzati dalla scuola, che ha avuto come esito la permanenza di gravi lacune conoscitive e di competenza ed il mancato raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi previsti dalle indicazioni nazionali per il curriculum del primo ciclo di istruzione.

- Mancanza di un metodo di studio adeguato, eventualmente anche a causa della frequenza non costante, che ha avuto come esito la permanenza di gravi lacune nelle conoscenze, nelle abilità e nelle competenze acquisite, ed il mancato raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi previsti dalle indicazioni nazionali per il curriculum del primo ciclo di istruzione.

Se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe, nella deliberazione di non ammissione, il voto espresso dall’insegnante di religione cattolica o di attività alternative, per i soli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti, diviene un giudizio motivato riportato nel verbale.

Tali criteri dovranno essere comunque considerati in modo non rigido e nel loro complesso dai Consigli di Classe, essendo la valutazione un processo che deve discernere caso per caso le specifiche situazioni degli allievi, ed essere sempre orientata in funzione formativa, educativa ed orientativa.

Prove d'esame

L'articolo [8 del decreto legislativo n. 62 del 2017](#) e l'articolo 6 del decreto ministeriale [n. 741/2017](#) definiscono le prove dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.

L'esame è costituito da tre prove scritte ed un colloquio. Le prove scritte relative all'esame di Stato sono: **1) prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento 2) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche 3) prova scritta, articolata in due sezioni, una per ciascuna delle lingue straniere studiate.** Le tracce delle prove sono predisposte dalla commissione in sede di riunione preliminare, sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte.

La prova scritta di italiano ([DM 741/2017, articolo 7](#)) è finalizzata ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte dei candidati e fa riferimento alle seguenti tipologie: 1. testo narrativo o descrittivo 2. testo argomentativo 3. comprensione e sintesi di un testo.

La prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche ([DM 741/2017, articolo 8](#)) è intesa ad accertare la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dai candidati, tenendo a riferimento le aree previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo (numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni). Le tracce sono riferite ad entrambe le seguenti tipologie: 1. problemi articolati su una o più richieste 2. quesiti a risposta aperta. Le tracce possono fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale. In ogni caso, le soluzioni dei problemi e dei quesiti non devono essere dipendenti le une dalle altre, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa.

La prova scritta di lingue straniere ([DM 741/2017, articolo 9](#)) è articolata in due sezioni distinte, rispettivamente, per l'inglese e per la seconda lingua comunitaria e accerta le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa (A2 per inglese, A1 per la seconda lingua comunitaria). Le tracce, che possono essere anche tra loro combinate, si riferiscono a: 1. questionario di comprensione di un testo 2. completamento, riscrittura o trasformazione di un testo 3. elaborazione di un dialogo 4. lettera o e-mail personale 5. sintesi di un testo.

Il colloquio ([DM. 741/2017, articolo 10](#)), condotto collegialmente dalla sottocommissione, valuta il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, con particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio. Il colloquio accerta anche il livello di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento trasversale di educazione civica, di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, che ha abrogato l'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione.

Il colloquio inizierà dalla presentazione e discussione di un elaborato realizzato dagli alunni nel corso dell'anno anche appositamente finalizzato all'esame stesso, su una tematica scelta da ciascuna alunna/alunno e **comunicata al Consiglio di Classe entro l'8 maggio 2023**. Nel valutare il contenuto, lo svolgimento e le modalità di presentazione dell'elaborato si terrà conto delle caratteristiche personali e dei livelli di competenze acquisite sia nell'ambito del percorso di studi, sia in contesti di vita personale, in una logica di integrazione tra gli apprendimenti.

Nel corso della prova orale, condotta a partire dalla presentazione dell'elaborato, è comunque accertato il livello di padronanza degli obiettivi e dei traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni

nazionali come declinati nel curriculum di istituto e dalla programmazione specifica dei consigli di classe e, in particolare, delle competenze trasversali del curriculum di educazione civica.

Sono state individuate le seguenti macroaree da cui trarre spunto per la preparazione dell'elaborato:

a) Diritti e doveri b) Io e l'altro c) Viaggio d) Guerra e pace e) Conflitti f) Comunicazione e Cittadinanza Digitale g) Cambiamenti h) Libertà e oppressione i) Povertà e ricchezza j) Natura e ambiente k) Ragione e sentimento l) Risorse e progresso.

L'elaborato:

- L'alunno proporrà e concorderà con il Consiglio di Classe una tematica di proprio interesse. Considerati gli obiettivi e le competenze da accertare, l'elaborato, la presentazione dello stesso e il colloquio conseguente non devono necessariamente riguardare i contenuti di tutte o di un certo numero prefissato di discipline.

L'elaborato potrà essere trasmesso dagli alunni **al consiglio di classe entro il 7 giugno 2023**, in modalità telematica o in altra idonea modalità concordata.

- I docenti, considerate le competenze acquisite dagli alunni nel triennio, forniranno indicazioni in merito alla scelta del tema, alle modalità e alle tecniche di predisposizione dell'elaborato. Durante la preparazione del medesimo, l'alunno potrà rivolgersi ai docenti, che si renderanno disponibili per un confronto orientativo durante la preparazione del medesimo.

- L'elaborato potrà essere un prodotto originale, oppure potrà riferirsi a uno o più attività svolte nel corso dell'anno e che abbiano significativi livelli di qualità e approfondimento.

L'elaborato potrà essere realizzato sotto forma di **testo scritto, presentazione anche multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnico-pratica e coinvolgere una o più discipline tra quelle previste dal piano di studi**, consentendo l'impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nell'ambito del percorso di studi, sia in contesti di vita personale, in una logica di integrazione tra gli apprendimenti.

La **votazione finale** ([DM 741/2017, articolo 13](#)) è espressa in decimi ed è determinata dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti attribuiti alle prove scritte e al colloquio. L'esito dell'esame per i candidati privatisti tiene conto della valutazione attribuita alle prove scritte e al colloquio. Supera l'esame chi ottiene un voto pari o superiore a sei/decimi. La commissione può, su proposta della sottocommissione e con deliberazione assunta all'unanimità, attribuire la lode ai candidati che hanno conseguito un voto di dieci/decimi, tenendo a riferimento sia gli esiti delle prove d'esame sia il percorso scolastico triennale.

Condizione dell'esame:

- La durata del colloquio ad alunno sarà di norma pari a mezz'ora salvo situazioni specifiche che richiedano

tempi più lunghi;

- l'alunno presenterà il proprio elaborato con i mezzi e nelle modalità prescelte;

- i docenti potranno interloquire, chiedere precisazioni o approfondimenti inerenti al contenuto della presentazione;

Se in fase di colloquio alcuni aspetti necessitassero di maggiori approfondimenti, i docenti potranno porre delle domande volte ad accertare il livello di padronanza rivolti ai TRAGUARDI di COMPETENZE piuttosto che ai contenuti del curriculum.

Resta sempre possibile, nel corso del colloquio, sviluppare con l'alunno una riflessione critica sul

proprio percorso scolastico o sollecitare considerazioni personali che offrano l'opportunità di valutare il percorso di crescita e di maturazione anche e soprattutto in ordine alle competenze di cittadinanza acquisite.

L'articolo 11 del decreto legislativo n. 62/2017 riordina la disciplina in materia di **valutazione degli alunni con disabilità, certificati ai sensi della legge n. 104/92.**

Per gli alunni con disabilità, in merito alle modalità di svolgimento dell'esame di Stato, all'assegnazione dell'elaborato e alla conduzione del colloquio orale si farà riferimento alla relazione del Consiglio di classe che contiene tutti gli elementi utili e che esplicita il percorso realizzato previsto dal P.E.I., predisponendo prove d'esame idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali, Art. 318 (D.lgs. 297/94). In base a quanto previsto dal D.M. n. 741/2017, all'art.5 comma 8 "la Commissione d'esame definisce le modalità organizzative per lo svolgimento delle prove d'esame per i candidati certificati ai sensi della legge 104/1992..." e, come previsto dall'art.11 commi 5-6-7- 8 del decreto legislativo n.62/2017, la stessa individua tutti gli aspetti e i sussidi necessari: calendario del colloquio, criteri di valutazione delle prove, uso di strumenti di supporto, presenza di figure professionali quali facilitatori della comunicazione e/o assistenti educatori. Per gli **alunni con disturbi specifici dell'apprendimento, certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170**, l'assegnazione dell'elaborato e la prova orale sono definite sulla base di quanto previsto dal piano didattico personalizzato. Il consiglio di classe suggerirà la forma di elaborato più idonea all'alunno interessato, secondo il percorso seguito dallo stesso in base al P.D.P. e suggerirà se coinvolgere nello stesso una o più discipline.

La prova orale accerta gli obiettivi prefissati nel PDP e deve essere condotta e valutata secondo le modalità definite nel piano personalizzato.

Per le situazioni di alunni con altri bisogni educativi speciali, non compresi nelle categorie di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170 e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti per le prove di valutazione orali in corso d'anno. Per tali alunni formalmente individuati dal consiglio di classe per le difficoltà di apprendimento determinate da situazioni di svantaggio sociale e culturale delle famiglie, situazioni relative alla gestione di dinamiche familiari complesse, situazioni di natura fisico – biologica (alunno ospedalizzato o con patologie che comportano anche lunghe assenze), si terrà conto dei risultati riconducibili ai livelli essenziali di competenza disciplinare previsti per la classe.

Per gli alunni stranieri, con particolare riguardo per i N.A.I. (neoarrivati in Italia), si terrà conto di quanto specificatamente programmato per loro, della loro situazione di partenza, dei progressi e del processo più che del prodotto finale. Come indicato nella Circolare ministeriale nr. 28 prot. 2613 del 15/03/2007, "Una particolare attenzione merita la situazione di molti alunni con cittadinanza non italiana la cui preparazione scolastica può essere spesso compromessa da un percorso di studi non regolare e dalla scarsa conoscenza della lingua italiana", si raccomanda pertanto che le Commissioni considerino "la particolare situazione di tali alunni stranieri e procedano ad una opportuna valutazione dei livelli di apprendimento conseguiti che si tenga conto anche delle potenzialità formative e della complessiva maturazione raggiunta." Tali indicazioni sono state confermate poi nelle Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri MIUR del febbraio 2014.

Il diploma finale è conseguito con una valutazione non inferiore a sei decimi. Nel diploma e nelle tabelle affisse all'albo di istituto (ai fini della pubblicazione degli esiti d'esame) non viene fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell'esame per i suddetti alunni.

Ammissione all'esame dei candidati privatisti.

Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti coloro che compiono, entro il 31 dicembre dello stesso anno scolastico in cui

sostengono l'esame, il tredicesimo anno di età e che abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito tale ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio. **L'assegnazione dei candidati esterni ai consigli di classe verrà fatta in base alla composizione numerica delle classi, in primo luogo saranno assegnati alla classe con il minore numero di alunni, fatta eccezione di particolari situazioni di cui tener conto.** Per accedere all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione i candidati privatisti devono presentare domanda ad una scuola statale o paritaria entro il 20 marzo dell'anno scolastico di riferimento. Per essere ammessi a sostenere l'esame di Stato i candidati privatisti partecipano alle prove INVALSI.

Correzione e valutazione delle prove

- La sottocommissione corregge e valuta le prove scritte tenendo conto dei criteri definiti dalla commissione in sede di riunione preliminare.
- La sottocommissione attribuisce a ciascuna prova scritta e al colloquio un voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.

MODALITÀ PER L'ATTRIBUZIONE DELLA VALUTAZIONE FINALE E PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI

La valutazione finale, espressa con votazione in decimi, sarà derivata dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la valutazione dell'esame di Ministero dell'Istruzione.

La valutazione dell'esame dipenderà dalla valutazione delle prove scritte (che incidono il 25% sul voto finale) e del colloquio orale (che incide a sua volta per il 25%). Se non attribuito in sede di ammissione all'esame e di valutazione del percorso scolastico, può essere attribuito un punteggio aggiuntivo di 0,5 qualora l'alunno in sede d'esame abbia espresso particolare serietà, approfondimento o qualità delle proprie prestazioni. L'alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d'istruzione con una valutazione finale di almeno sei decimi. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d'esame, in particolare quando l'insieme delle valutazioni, compresi i punteggi aggiuntivi attribuiti arrivi o superi il livello dieci. L'esito dell'esame, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla commissione, è pubblicato al termine delle operazioni tramite affissione di tabelloni presso l'istituzione scolastica sede della sottocommissione, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura "Non diplomato" nel caso di mancato superamento dell'esame stesso.

PROVE INVALSI E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Gli alunni partecipano alle prove standardizzate nazionali di italiano, matematica e inglese previste dall'articolo 7 del Dlgs 62/2017.

La certificazione delle competenze, ai sensi dell'articolo 2 del DM 742/2017, è redatta durante lo scrutinio finale dal consiglio di classe ed è rilasciata agli alunni che superano l'esame di Stato, ad eccezione degli alunni privatisti per i quali detta certificazione non è prevista.

La **certificazione delle competenze** descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza progressivamente acquisite, anche orientando gli stessi verso la scuola del secondo ciclo. Il documento viene redatto utilizzando il modello allegato al decreto ministeriale [742/2017 \(Allegato B\)](#) e consegnato alla famiglia dell'alunno e, in copia, all'istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo.

Candidati assenti e sessioni suppletive

Per gli alunni assenti ad una o più prove, per gravi e documentati motivi, la commissione prevederà una sessione suppletiva d'esame che si conclude entro il 30 giugno e, in casi eccezionali, entro il termine dell'anno scolastico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Gaetano Greco

Firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 e ss. mm. e ii. (C.A.D.)

BSIC878006 - A4427D8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002225 - 16/03/2023 - IV - U